Codice A1610B

D.D. 17 agosto 2020, n. 425

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. PIANEZZA (TO) Intervento: Lavori di messa in sicurezza versante Via Massimo D'Azeglio interessato da evento franoso di novembre 2019 - Progetto definitivo - fg. 30 part. 49-53-54-169. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 425/A1610B/2020

**DEL 17/08/2020** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. PIANEZZA (TO) Intervento: Lavori di messa in sicurezza versante Via Massimo D'Azeglio interessato da evento franoso di novembre 2019 – Progetto definitivo - fg. 30 part. 49-53-54-169. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da Comune di Pianezza - Ufficio lavori pubblici volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della 1.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della 1.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

#### determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le

motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio) Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



# Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Classif. 11.100/GESPAE/752/2020A/A1600A

Rif. n. 59854/A1610B del 06.07.2020 59856/A1610B " 06.07.2020 59857/A1610B " 06.07.2020

#### RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i. Comune: Pianezza (TO) – fg. 30 part. 49-53-54-169

Intervento: Lavori di messa in sicurezza versante Via Massimo D'Azeglio interessato da evento franoso di novembre 2019 – Progetto definitivo

Istanza: Comune di Pianezza – Ufficio Lavori Pubblici

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite n.3 PEC del 02.07.2020, dal Comune di Pianezza – Ufficio Lavori Pubblici, con nota prot. 8924/2020 del 19.05.2020, e protocollata presso questo Settore regionale in data 06.07.2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste in "Lavori di messa in sicurezza del versante di Via Massimo D'Azeglio interessato da evento franoso del novembre 2019 – Progetto Definitivo",

esaminata la soluzione progettuale che prevede la pulizia dalla vegetazione delle parti adiacenti al fronte di frana attuale, il disgaggio e la riprofilatura dell'intero versante, il consolidamento mediante posa di reti in aderenza, costituite da maglia metallica romboidale accoppiata con georete ed ancoraggi in barre di lunghezza pari a 3.0 m per la parte più erta, mentre nella parte sottostante a minor pendenza è previsto il posizionamento soltanto della georete. Al termine dell'esecuzione delle opere, tutto il versante verrà inerbito con idrosemina.



Verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Pianezza (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della I.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) – fascia di rispetto 150 m. fiume Dora Riparia - del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte se puntualmente eseguite, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che: assemblata ricomporre

- conseguentemente alla realizzazione dell'intervento, al fine di un più efficace inserimento paesaggistico, nel versante in questione, oltre all'idrosemina, sia possibilmente anche previsto l'inserimento di specie vegetali/arbustive per ricomporre e ricongiungere naturalisticamente il fronte d'intervento con le parti laterali adiacenti che risultano ricoperte da folta vegetazione, onde conseguire un aspetto più idoneo e continuativo delle caratteristiche identificative dell'habitat .

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
progr.		
1	Istanza	Richiesta Autorizzazione Paesaggistica.pdf.p7m



	T	
2	Validazione	Verifica Validazione Progetto_DEFINITVO_firmato.pdf.p7m
3	Elenco elaborati	PIANEZZA_DEF_FRANA D'AZEGLIO-E0.pdf.p7m
4	Relazione tecnica generale	PIANEZZA_DEF_FRANA D'AZEGLIO-E1.pdf.p7m
5	Relazione geologica e geotecnica	PIANEZZA_DEF_FRANA D'AZEGLIO-E2.pdf.p7m
6	Relazione Strutturale	PIANEZZA_DEF_FRANA D'AZEGLIO-E3.pdf.p7m
7	Relazione Paesaggistica e documentazione fotografica	PIANEZZA_DEF_FRANA D'AZEGLIO-E4.pdf.p7m
8	Inquadramento territoriale	PIANEZZA_DEF_FRANA D'AZEGLIO-TAV1.pdf.p7m
9	Elaborato grafico Planimetria di progetto	PIANEZZA_DEF_FRANA D'AZEGLIO-TAV3.pdf.p7m
10	Elaborato grafico Sezioni trasversali	PIANEZZA_DEF_FRANA D'AZEGLIO-TAV4.pdf.p7m
11	Elaborato grafico Particolari costruttivi	PIANEZZA_DEF_FRANA D'AZEGLIO-TAV5.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore Silvia Brussino

Il Dirigente del Settore arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



# Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo

Torino,

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO

PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n.

RICHIEDENTE:

Risposta al foglio del 20/07/2020 prot. 65884 Classif. 11.100/GESPAE/752/2020A/A1600A

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/archeologica DESCRIZIONE: **Comune** PIANEZZA **Prov.** TO

Bene e oggetto dell'intervento: Lavori di messa in sicurezza del versante di via Massimo

D'Azeglio interessato da evento franoso del novembre 2019 – Progetto Definitivo

DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 20/07/2020

Protocollo entrata richiesta: 0011013 del 20/07/2020 Comune di Pianezza – Ufficio Lavori Pubblico - Pubblico

PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE

Destinatario: REGIONE PIEMONTE - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla REGIONE PIEMONTE per l'intervento di cui all'oggetto;

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) – fascia di rispetto 150 m. fiume Dora Riparia - del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i;

esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

visti il parere condizionato e l'acclusa relazione della REGIONE PIEMONTE-Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio-Settore Territorio e Paesaggio;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza sotto il profilo <u>paesaggistico</u>, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime p*arere favorevole all'intervento proposto rammentando la necessità di dare puntuale applicazione alle prescrizioni formulate dalla REGIONE PIEMONTE*.

Per quanto attiene all'aspetto archeologico, si ritiene necessario provvedere, nell'ambito della verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, a un riscontro dei risultati del carotaggio e delle prospezioni geognostiche previsti lungo via D'Azeglio da parte di un archeologo qualificato, che relazionerà a questo Ufficio nel merito.



Considerato che l'intervento consiste nella messa in sicurezza del versante e nella temporanea riapertura – pur con limitazioni di transito – della via Massimo D'Azeglio, l'Ufficio Scrivente rimane altresì in attesa della documentazione del successivo step progettuale, previa esecuzione di specifiche indagini geognostiche, relativo all'intervento di consolidamento definitivo del versante e di ripristino della sede stradale.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

### IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria arch. Angela Maria FARRUGGIA/dott. Federico BARELLO angelamaria.farruggia@beniculturali.it/federico.barello@beniculturali.it

